



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

PR-BN-33

Parma li
Alla

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
PEC:
aopr@cert. arpa.emr.it

Servizio V – Tutela del paesaggio della
Direzione Generale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio
PEC:
dg-abap.servizio 5@pec.cultura.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Lucca e Massa Carrara
PEC: sabap-lu@pec.cultura.gov.it

Prefettura di Parma
PEC:
protocollo.prefpr@pec.interno.it

p.c.

risposta al foglio SINADOC 21122/2022
prot. RER PG 2022/565960 del 20.6.2022
fascicolo RER 1317/16 (VIA)
prot. 165638/2023 del 29.9.2023
ns. prot. 10100 del 3.10.2023

e nota Prefettura di Parma prot. 45906 del 21.7.2022
ns. prot. n. 6687 del 22.7.2022

prot. n.
cl. 34.43.04/3422/2022

allegati :

OGGETTO: Borgo Val di Taro (PR) località Monte Croce di Ferro.

Dlgs 152/06 smi e LR 04/2018 smi Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontario relativi al progetto di realizzazione di impianto eolico denominato “Parco Eolico Monte Croce di Ferro”, localizzato in Loc. Monte Croce di Ferro nel comune di Borgo Val di Taro (PR).

Richiedente: Borgotaro Wind Srl.

Parere di competenza.

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, sottoposto al procedimento di VIA volontaria di cui al D.Lgs 152/06 e successivi D.Lgs 4/08 e smi, all’Autorizzazione Unica del D.Lgs 387/2003. Vista la documentazione tecnica reperita sul portale della Regione Emilia-Romagna, visto il D.Lgs. 42/2004 e smi, visto il DPCM 169/2019, viste le Linee guida di cui al **D.M. 10 settembre 2010** e smi e per le parti non abrogate, quale riferimento all’ambito della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la scrivente comunica quanto segue.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

In adempimento a quanto designato della Prefettura di Parma –Area Quinta, con nota prot. n. 45906 del 21.7.2022, ns. prot. 6687 del 21.7.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della L. 241/90 modificato dal D.Lgs. 127/2016, si rappresentano i pareri delle amministrazioni statali periferiche, pubblicati sul sito web dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>), coinvolte nella Conferenza di Servizi indicata in oggetto di seguito elencati:

1. **Aeronautica Militare** – Comando 1^a Regione Aerea, prot. 16333 del 18.7.2022;
2. **Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” SM-Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari**, Nulla Osta n. 255160. E del 17.3.2023 – Nulla Osta n. 80-23
3. **COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PARMA** – nota prot. 172049 del 10.10.2023.

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>);

ESAMINATE altresì le osservazioni pervenute da associazioni e comitati pubblici relativi all'intervento in oggetto e finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Emilia-Romagna in merito all'ambito in oggetto;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, evidenzia quanto segue.

PREMESSO e RICHIAMATO il parere negativo espresso da questa Soprintendenza con propria nota prot. 399 del 20.7.2016 per un impianto eolico nella medesima area dell'impianto in questione, in particolare si trattava della proposta progettuale di un aerogeneratore eolico e relative opere di connessione in località Monte Croce di Ferro – loc. Case Vighini nel comune di Borgo Val di Taro.

VERIFICATO il D.M. 10.9.2010, Allegato 4, Punto 3 - *Impatto visivo ed impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico*, riguardante gli Impianti eolici che recita: **“L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato...”**

Inoltre:...“**L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto**, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine”.

Infine: **“Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio”**.

Rispetto al dispositivo di legge sopra richiamato si evidenzia che contrariamente a quanto indicato, la localizzazione dell'impianto proposto, non si configura in un'area degradata ma su un territorio





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

caratterizzato da un delicato equilibrio paesaggistico ed ambientale, ricco di elementi caratterizzanti come rii e conformazioni arboree e arbustive di particolare pregio.

Inoltre, la normativa ivi citata, indica che per analizzare gli impatti degli impianti eolici, sul patrimonio culturale e paesaggistico, deve essere riferita **all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto**, oltre che, naturalmente, dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine.

La realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento si sviluppa in prossimità del crinale principale che divide la regione Emilia-Romagna dalla Toscana, ed in particolare è riferito alla dorsale dei monti Molinatico, Borraccia e Croce di Ferro ed è costituito: cavidotti, piste infrastrutturali, piazzole di circa 7.300 mq cadauna, ingenti allargamenti stradali fino a 10 m – interventi OB59 e OB60 - e nuovi percorsi viabilistici – by pass di Grifola, fondazioni aerogeneratori di significativo impatto geotecnico realizzato *su pali di grande diametro in calcestruzzo armato*, trasformazione di sentieri boscati costituiti da terra battuta di larghezza massima circa 2,5 m, in strade sterrate con dimensioni che arrivano fino a 6 m circa di larghezza, livellamenti sponde dorsali, ecc.; determinerebbero una dequalificazione irreversibile all'habitat naturalistico, costituito da flora e fauna che connotano l'attuale ecosistema, causando gravi danni all'assetto paesaggistico preconstituito.

VERIFICATA la Delibera n. 51/2011 della Regione Emilia-Romagna – Allegato I, Punto 2 - **ENERGIA EOLICA**, lettera A) in merito alle aree **non idonee** all'installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi.

Si precisa che l'impianto eolico in questione ricadrebbe nelle seguenti aree non idonee:

- **zone di sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);**

rilevato che al comma 3 dell'articolo in questione, che recita *“Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno, atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti.*

Le trasformazioni generate dall'intervento rischiano senza alcun dubbio di apportare delle modifiche in contraddizione con la permanenza dei valori sopra riportati e soprattutto in aperto contrasto con gli obiettivi dell'art. 10 del PTPR. In particolare, gli impatti percettivi e le conseguenze ambientali derivanti dall'installazione di pale eoliche di tali dimensioni e numero, oltre alle opere di connessione, contrastano inequivocabilmente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione imposti dal PTPR andandosi irrimediabilmente a perdere quegli habitat riconosciuti di valore dal PTPR della Regione Emilia-Romagna.

Le aree boscate, alternate a radure erbose, su cui si intende proporre il progetto in argomento, sono parte di zone del sistema forestale e boschivo, le cui essenze variano dal faggio, ai popolamenti di conifere, castagno ad alto fusto e castagno da frutto. Il delicato ecosistema che si è costituito in questo specifico ambito territoriale ha portato allo sviluppo dell'attività di preservazione dell'ecosistema fungino, che si è incrementato con l'istituzione di un Consorzio che ha portato il riconoscimento di “Indicazione Geografica Protetta per il Fungo di Borgotaro”, stabilendone così, uno dei principali valori vocazionali di questo specifico territorio.

- **invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);**

Nell'ambito di questa particolare zona ambientale, l'impianto eolico in questione, ivi incluse le opere di connessione, non risulta legittimato; infatti si riportano le attività e interventi ammessi che sono riconducibili al *“...mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di*





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte."

Quanto richiamato dimostra concretamente la non conformità dell'impianto eolico in progetto, ivi incluse le opere infrastrutturali ad esso associato, rispetto ai contenuti della norma. La norma, infatti, che si fonda su criteri di tutela idrogeologica, risulta in conflitto con le opere previste dal progetto a causa delle numerose interferenze con le reti idriche (corpi idrici, fossi, compluvi) tra cui il torrente **Tarodine**.

- **crinali**, individuati dai PTC come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR, che recita: *"devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i con visuali nonché i punti di vista"*.

A tal proposito, l'ambito montano considerato per la proposta del progetto in questione, è **riferito al sistema del crinale principale** che divide la regione Emilia-Romagna dalla Toscana, ed in particolare è riferito alla dorsale dei monti Molinatico, Borraccia e Croce di Ferro. L'installazione degli aerogeneratori, le cui quote superano la linea dorsale di detto crinale principale, e le opere di connessione, oltre ad essere previsti in un'area non idonea, qualora fossero realizzati, comprometterebbero l'attuale *architettura del luogo* costituita, non dalla sommatoria di singoli elementi (i rilievi, gli insediamenti, i beni paesaggistici, le macchie boscate, i punti emergenti), ma, piuttosto dalle relazioni molteplici e specifiche che legano le parti in un sistema di paesaggio, in cui, l'altezza della linea di crinale dei monti Molinatico, Borraccia e Croce di Ferro, costituisce invariante strutturale, vale a dire, limite sopra il quale gli elementi tecnologici come le pale in questione, rappresentano punti emergenti avulsi e alienanti rispetto all'attuale sistema orografico vallivo.

Infatti, l'impatto paesaggistico nonché ambientale dell'intervento influenza anche i territori dei Comuni limitrofi. A tal proposito, è necessario considerare che l'impianto risulterebbe svilupparsi oltre la quota di 1200 m s.l.m., in quanto gli aerogeneratori risultano avere altezza complessiva pari a 200 m e sono posti su isoipse che variano da un minimo di 1.053 m s.l.m. dell'area d'installazione dell'aerogeneratore BT1 ad un massimo di 1.190 m s.l.m. dell'area d'installazione dell'aerogeneratore BT5. Tali aspetti assumono comunque rilevanza se posti con riferimento al vincolo di tutela specificato dal Decreto Legislativo n. 42/2004, articolo 142 c.1 lett. d), che impone in Appennino la tutela dai 1200 m s.l.m., con inevitabile depauperamento dell'attuale valore paesaggistico rappresentato dalla percezione dei con visivi precostituiti.

Le trasformazioni generate dall'intervento rischiano senza dubbio di apportare delle modifiche in contraddizione con la permanenza dei valori paesaggistici precostituiti, andandosi irrimediabilmente a perdere quegli habitat riconosciuti di valori e pertanto tutelati dal PTPR e riconosciuti come aree non idonee della Del. 51/2011 della Regione Emilia-Romagna, ivi citata.





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Sotto il profilo vincolistico di cui alla **Parte III del D.Lgs 42/2004** e smi, le aree che risultano sottoposte a tutela paesaggistica nelle quali insistono le opere, secondo quando riportato nelle tavole di progetto, ai sensi dell'art. 142, comma 1, sono:

- c) **i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) **le montagne** per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e **1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica** e per le isole;
- g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- h) le aree assegnate alle università agrarie e **le zone gravate da usi civici**;

L'insieme delle tutele sopra rappresentate manifestano il significativo sistema di paesaggio connotato dalle relazioni che rappresenta il valore paesaggistico di questo specifico ambito territoriale di appennino emiliano, caratterizzato da una morfologia variamente acclive e dalla presenza di ampie superfici boscate e reti idriche naturali, che ne sottolineano la valenza naturalistica, che richiede la conservazione e la salvaguardia dei suoi caratteri riconosciuti come invariati del paesaggio appenninico.

Gli impatti derivanti dall'intervento, effettuati nell'ambito tutelato dai vincoli di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004 sopra indicati, non attengono esclusivamente all'installazione degli aerogeneratori in progetto, bensì si sommano alle operazioni di trasformazione del territorio occorrenti al trasporto delle varie componentistiche tecnologiche, imponendo di fatto una valutazione più ampia e complessa. Per il trasporto delle torri, delle pale e dei rotor fino ai crinali sedi di alloggio finale sono previsti infatti trasporti eccezionali di tipo speciale, con molteplici interventi sul percorso carrabile per adeguare fino a 10 m la larghezza della sede stradale, oltre a realizzarne di nuove, che diventano rilevanti e particolarmente impattanti in corrispondenza dei percorsi montani, anche a forte pendenza e prospicienti alle aree di installazione. Le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi) che altimetrico. Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive e fluviali presenti sui diversi punti di intervento, a cui si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiose, nei pressi delle stesse aree tutelate per la realizzazione delle nuove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche.

In particolare per quanto riguarda la tutela degli **usi civici** su cui viene proposto l'intervento si specifica la denominazione delle comunialie coinvolte: Comunalìa di Pontolo e Comunalìa di Santa Maria Valdena.

In particolare, richiamato il documento n. 0430624.E del 3.5.2023 depositato nel sito regionale del procedimento *de quo*, si evidenzia la costituzione di ingente quantità di superficie territoriale destinata a **servitù inamovibile elettrica, di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, a piedi e con mezzi meccanici – anche trasporti eccezionali -, di sorvolo da parte dell'aerogeneratore, di raccolta, regimentazione delle acque di superficie e di drenaggio nonché ogni altro onere, disagio o servitù che potrà in ipotesi essere necessaria per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della suddetta Centrale Eolica con interessamento di:**

- circa 37.850 mq – planimetria A Comunalìa di Pontolo
- circa 46.600 mq – planimetria B Comunalìa di Pontolo e Comunalìa di Santa Maria Valdena
- circa 47.200 mq - planimetria C Comunalìa di Pontolo





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

- circa 59.150 mq - planimetria D Comunalia di Pontolo

Per un totale di circa 190.800 mq di territorio che, oltre ad essere sottratto alla disponibilità degli usi civici verrebbe significativamente alterato con gli interventi legati alla realizzazione del progetto, dequalificando irreversibilmente le caratteristiche geotecniche e geofisiche proprie del suolo e del delicato equilibrio di ecosistema precostituito.

A ciò va sommata l'ulteriore superficie territoriale destinata a *concessione di occupazione temporanea di terreno*, per un totale di circa 48.300 mq.

Si rileva altresì che l'impianto viene previsto in aree che, oltre ad essere gravate dagli *usi civici* sono sottoposte ai vincoli del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: "*aree a pericolosità geomorfologica molto elevata*" (art. 21 del PTCP) e *aree a pericolosità geomorfologica elevata* (art. 22 del PTCP).

Inoltre, le trasformazioni al terreno e alle formazioni rocciose per la realizzazione delle opere, nonché per la realizzazione dell'elettrodotto interrato di lunghezza a base di progetto di circa 24 Km, comporta un disboscamento di ampie superfici di bosco. Gli impatti percettivi derivanti dall'installazione delle pale, di altezza pari a 200 metri da terra, confliggono con il mantenimento dei valori paesaggistici di tali luoghi, comportando un'alterazione significativa e permanente, in termini sia qualitativi che quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici, oggetto di tutela dal PTPR.

Risulta poi determinante, al fine di meglio inquadrare il quadro dei valori paesaggistici e architettonici della zona, trattare dei beni ricadenti nella fascia di rispetto prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a cui sono apportate modificazioni dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Con tale modifica il Legislatore ha provveduto a limitare l'estensione delle aree di rispetto che da 7 km di distanza dall'impianto passano a 3 km (art. 47 Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, comma 1, lett. a) p.to 2.1).

Infatti, tutti gli aerogeneratori e la gran parte delle opere infrastrutturali sono all'interno di tale fascia. Il bene paesaggistico di riferimento sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e smi, è il D.M. 1 agosto 1985 – *Dichiarazione di notevole interesse pubblico nella zona del monte Molinatico e parte dell'alta Val Taro sita nel comune di Borgotaro.*

In particolare, si segnala la forte vicinanza di tutti gli aerogeneratori, dal più vicino BT7, circa 140 m, al più lontano BT2, circa 2.140 m, comunque tutti all'interno della fascia di rispetto della tutela ivi menzionata.

L'area tutelata dal D.M. 1 agosto 1985 in questione, viene riconosciuta di notevole interesse per la sua orografia piuttosto addolcita nelle pendenze dei terreni immediatamente sottostanti il monte Molinatico e il crinale spartiacque, la varietà vegetazionale dei boschi che ricoprono i versanti che scendono verso il fiume Taro, e i numerosi corsi d'acqua che si affiancano ai rii principali (rio Macchia Grande e rio Cogna) solcano con ridenti vallecole i pendii della montagna, fanno di questa una delle zone più suggestive e più caratteristiche di questa parte appenninica del territorio parmense, i cui pregi ambientali e panoramici sono ben apprezzabili per chi percorre il fondovalle, ...omissis...Geologicamente, il terreno posto alla maggior altitudine – monte Molinatico e crinale spartiacque emiliano-toscano – è costituito prevalentemente da arenarie, cui segue, scendendo alle quote intermedie, una fascia di copertura detritica e, quindi un'ampia zona di formazione morenica glaciale con alcuni cordoni principali. La vegetazione arborea è dominata prevalentemente dal castagno, dal nocciolo e dal faggio, per lo più governato a ceduo, anche se un ampio territorio che scende dal crinale fino a quota m 1200 slm è stato trasformato negli anni Quaranta in bosco di alto fusto, di rara bellezza.

...omissis...Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Molinatico e parte dell'Alta Val Taro ricadente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

nel comune di Borgotaro (Parma) che comprometterebbe, nella attuale situazione descritta dal precedente "Considerato", la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate.

Il forte valore naturalistico, enunciato nel presente Decreto, evidenzia l'indubbia dequalificazione paesaggistica che si verrebbe a determinare, qualora l'impianto venisse realizzato all'interno della fascia di rispetto stabilita dal D.L. 13/2023, alterando irreversibilmente le valenze morfologiche di questo dolce pendio appenninico.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Richiedente con particolare riferimento agli elaborati riguardanti i "fotoinserimenti", si ravvede un fortissimo impatto generato dall'impianto e relative infrastrutture tra cui le piste e piazzole, si conferma quindi non compatibile in rapporto alla presenza dei beni sottoposti a tutela.

L'introduzione di pale eccessivamente alte, ben 200 metri da terra, connotano una assoluta sproporzione rispetto al contesto paesaggistico precostituito.

Il risultato finale altro non sarebbe che la perdita dei valori identitari, valenze morfologiche e valori naturalistici presenti nel contesto paesaggistico in questione, realizzando inoltre una barriera visiva sul crinale tra Regione Emilia-Romagna e Toscana, ampiamente percepibili a lunga distanza, per notevoli chilometri.

Conclusioni

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Val Taro, così come riconosciuto dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell'Emilia-Romagna, e non conforme al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PTPR, questa Soprintendenza, considerata la delega conferita a questa Soprintendenza dalla Prefettura di Parma, prevista dal D.Lgs. 127/2016, con cui viene legittimata a rappresentare le amministrazioni statali periferiche coinvolte nella conferenza di servizi in questione, in qualità di soggetto unico, comunica che, pur considerata la compresenza di alcuni pareri favorevoli, in base agli aspetti di tutela paesaggistica, così come rappresentati, esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al Progetto per l'impianto eolico denominato "Monte Croce di Ferro". Si precisa che il parere negativo al progetto proposto, non è superabile con prescrizioni o modifiche progettuali. Valutata la posizione preminente, che in questo caso è rappresentata dalla Soprintendenza, portatrice di interesse di tutela paesaggistico territoriale e dei beni monumentali, si rimane in attesa all'emissione della determinazione di conclusione della conferenza di servizi, per gli ulteriori ed eventuali adempimenti previsti dell'art. 14 della L. 241/1990 e smi

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago
C=IT
O=MiC

Responsabile e referente dell'istruttoria paesaggistica: arch. Marisa Pattacini,
ass. tecnico, tel. 0521.212321. mail: marisa.pattacini@beniculturali.it

Responsabile e referente dell'istruttoria archeologica: dott.ssa Francesca Michelotti,
funzionario archeologo, tel. 0521.212322. mail: francesca.michelotti@beniculturali.it

